

CITTÀ di PORTO SANGIORGIO

Provincia di FERMO

Regolamento per la disciplina della TARI

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 9 del 21.05.2020.**

**Modificato con delibera del
Consiglio Comunale n. 33 del
30.07.2020**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani - Rinvio
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti Art.
- 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Locali ed aree non soggette al tributo
- Art. 9. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Utenza non domestica: riduzioni per le utenze non stabilmente attive e riduzioni per il riciclo
- Art. 24-bis. Utenza non domestica: riduzioni per le utenze danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 25. Esenzioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Poteri del comune
- Art. 29. Accertamento
- Art. 30. Sanzioni
- Art. 31. Riscossione
- Art. 32. Interessi
- Art. 33. Rimborsi
- Art. 34. Somme di modesto ammontare
- Art. 35. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 37. Clausola di adeguamento

Art. 38. Disposizioni transitorie

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche

All. B: Categorie di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione COVID-19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina la TARI, diretta alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, istituita dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in conformità a quanto previsto dalla Legge 160 del 23.12.2019, all'art. 1 comma 738 e seguenti.
2. L'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi in questa sede attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della citata legge n.147/2013
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, alle disposizioni introdotte dall'Arera (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente), sulla base delle funzioni ad essa attribuite dalla Legge 205/2017, nonché alle ulteriori disposizioni normative transitorie vigenti in materia.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del presente comma.

ART. 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI - RINVIO

1. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, secondo le norme definite nel "Regolamento per la gestione dei rifiuti e l'igiene del suolo", al quale si rinvia per quanto non definito nel presente regolamento.

ART. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque discarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento(CE) n.1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117.

ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze, ivi comprese le attività di bed & breakfast e di affittacamere purché svolte con modalità non imprenditoriali;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
3. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'allegato "A":
 - le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allaccio alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi e i lastrici solari;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. Restano assoggettati al tributo i locali adibiti a garage o autorimessa, comunque denominati, ancorché privi di utenze;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di

lavaggio degli automezzi le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio ed al lavaggio;

- h) locali ed aree normalmente destinati ad attività economiche, ma effettivamente chiusi e inutilizzati per un periodo superiore a 30 giorni per motivi diversi dalla chiusura stagionale, se vuoti e privi di utenze;
- i) superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1,50;
- j) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto e di locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- k) per gli stabilimenti balneari le aree individuate all'interno della c.d. "fascia di rispetto" del "Piano particolareggiato della spiaggia", le aree destinate ad impianti sportivi debitamente recintate, e le aree giochi per bambini, debitamente recintate, quest'ultime fino ad un massimo di mq.30.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,

di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<i>Categoria</i>	<i>% di abbattimento</i>
- Attività di Meccanici, Carrozzeri, Elettrauti, Gommisti	30%
- Attività di ossidazione anodica 30% - Grandi impianti industriali	30%
- Attività commerciali con produzione di rifiuti non assimilati 30% - Studi medici, veterinari e dentistici e laboratori analisi	30%
- Lavanderie e Tintorie	30%

4. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato, oltre agli interessi di mora e alla sanzione per infedele dichiarazione.

7. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini

esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante le forme di comunicazione più idonee, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m.1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

ART. 11

COSTO DI GESTIONE

1. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, di norma, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, sulla base delle disposizioni dell'Arera e delle vigenti disposizioni normative anche transitorie.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo o degli anni successivi non oltre il terzo, solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio. Lo scostamento negativo di cui sopra può essere coperto con gettito TARI derivante da attività di accertamento.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle vigenti disposizioni normative ed in particolare di quelle contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, nonché di quelle introdotte dall'Arera, sulla base delle funzioni ad essa attribuite dalla Legge 205/2017.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ferme restando le diverse previsioni normative dettate, per l'annualità 2020, dal DL 124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge n. 157/2019.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, effettuate le pubblicazioni sul portale del federalismo fiscale

nei termini di legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Diversamente si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta

entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia, con esclusione di badanti che accudiscono disabili con handicap grave ai sensi della Legge 104/92 nel caso in cui il disabile sia l'unico componente del nucleo familiare o tutti gli altri componenti siano nelle sue stesse condizioni.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nei casi di cui alle sotto riportate fattispecie:
 - a) servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero;
 - b) personale in servizio permanente appartenente alle forze armate;
 - c) degenze o ricoveri presso case di cura o riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno;la persona assente non viene considerata ai fini della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, fermo restando l'assoggettamento al tributo nel numero minimo di 1 (una) unità nel caso di nucleo familiare composto da un componente;

3. Non vengono altresì considerati, ai fini della determinazione della tariffa gli studenti fuori sede, fino a 26 anni di età, a condizione di allegare, nella dichiarazione originaria o di variazione, copia del contratto di locazione, regolarmente registrato presso la sede universitaria e la documentazione comprovante l'iscrizione presso una facoltà o un istituto distante più di 100 KM dal luogo di residenza.

4. Per le utenze domestiche (abitazioni, cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito) condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è necessario presentare una denuncia contenente i dati relativi al numero

degli occupanti/detentori l'alloggio stesso, che comunque non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa, il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella:

Superficie (mq)	Componenti
< o uguale mq. 60	3
> mq. 60	4

Nel caso di seconda casa a disposizione nel medesimo comune di residenza il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza e dalle situazioni effettive riscontrate in sede di sopralluogo.

5. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenti ad abitazioni si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Qualora il soggetto passivo TARI utilizzi, quale abitazione di residenza, due unità immobiliari situate nello stesso immobile, catastalmente separate, ma funzionalmente collegate in modo tale da risultare un'unica unità abitativa, il tributo verrà applicato, su istanza del contribuente comprovante il requisito sopra richiesto, sommando le superfici delle due unità immobiliare. Il comune si riserva di effettuare gli opportuni sopralluoghi al fine di verificare la situazione dichiarata.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti delle unità abitative, per la definizione del tributo per le utenze domestiche, è quello risultante dalla procedura informatica dell'ente alla data di invio del ruolo TARI (Avviso di Pagamento TARI) per l'anno di competenza. Le variazioni in aumento o in diminuzione degli occupanti, intervenute successivamente a detta data, avranno efficacia a partire dall'anno successivo. Per le nuove utenze il calcolo del tributo verrà elaborato a partire dalla data di iscrizione.”

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, il Comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Arera, come disposto dall'art. 57 bis del DL 124/2019 convertito nella Legge 157/2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Tale facoltà può essere utilizzata anche al fine di non generare rilevanti modifiche dell'importo delle singole tariffe, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi del servizio e del principio “chi inquina paga”.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 19 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi, con cadenza mensile, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui agli articoli 22 (inferiori livelli di prestazione del servizio), e 24 (utenza non domestica: riduzioni per il riciclo) ad eccezione delle riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui allo stesso articolo 24, commi 1, 2 e 3.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. L'importo minimo del versamento è pari ad € 7,00 (sette).
9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che per la particolare tipologia (occupazioni soprassuolo o sottosuolo, fioriere, eccetera) o perché oggettivamente non producono o hanno una produzione di rifiuti irrilevante (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature, giochi, eccetera).
10. Solo per l'anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche indicate nel prospetto di cui all'Allegato sub b) al presente regolamento, che risultano maggiormente colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede l'esenzione totale (sia quota fissa che variabile) dal pagamento del tributo giornaliero, in virtù della potestà regolamentare di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

ART. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 22

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura ridotta al 30% nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privata.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile. La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione comprovante il possesso dell'apposito contenitore. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.
2. Ai fini dell'applicazione di rimodulazioni tariffarie secondo quanto previsto dal comma 658 dell'art. 1 della legge n. 147/2014, si rinvia all'esito dei progetti riguardanti l'attivazione di isole ecologiche.

ART. 24

UTENZA NON DOMESTICA: RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il terzo e il quarto comma dell'articolo 22.
4. La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
5. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della quota variabile del tributo, è calcolata in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità totale di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotta.
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea istanza entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
7. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il mese di maggio dell'anno successivo la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
8. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con rimborso dell'eccedenza pagata.

ART. 24-bis

UTENZA NON DOMESTICA: RIDUZIONI PER LE UTENZE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

1. Solo per l'anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche indicate nel prospetto di cui all'Allegato sub b) al presente regolamento, che risultano maggiormente colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede, in virtù della potestà regolamentare di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, l'azzeramento della quota variabile della tariffa per 12 mensilità. La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante ricorso alla fiscalità generale dell'Ente, senza alcun aggravio per le restanti categorie di utenze TARI.

ART. 25

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

ART. 26

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- d) le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare non acquisibili direttamente dall'Ufficio Anagrafe dell'Ente.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

ART. 27

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il secondo mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione da parte di più soggetti passivi di una stessa unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU e della TARES.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta, preferibilmente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica, preferibilmente, con posta certificata. In caso di spedizione AR fa fede la data di invio.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 28

POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all' articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. E' onere del contribuente dimostrare l'eventuale minore superficie calpestabile dei locali o delle aree oggetto di accertamento di cui al comma precedente, mediante presentazione di apposita documentazione, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento stesso.

ART. 29 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione (nonché l'omesso versamento ex liquidazioni) sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione. L'avviso di accertamento contiene anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L'atto reca altresì espressamente

l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine ultimo per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

3. Sarà possibile presentare istanza di rateazione con le seguenti modalità:

- a) qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili siano superiori ad € 200,00, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 32;
- b) qualora l'importo accertato superi € 2.000,00 (duemila/00) e sino all'importo di € 6.000,00 (seimila) è possibile ottenere una rateazione sino a 24 rate mensili, oltre gli interessi di cui all'articolo 32;
- c) qualora l'importo accertato superi € 6.000,00 (seimila) è possibile ottenere una rateazione sino a 36 rate mensili, oltre gli interessi di cui all'articolo 32;

4) Al fine della concessione della rateazione di cui al precedente comma 3 lettere b) e c) l'ufficio tributi in fase istruttoria dovrà richiedere ogni documentazione utile a comprovare una situazione di obiettiva difficoltà economica che impedisca il pagamento in base alle scadenze ordinariamente stabilite dall'Ente. Tale situazione può essere identificata in una delle seguenti fattispecie:

- per le persone fisiche, ove il richiedente presenti idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore ad € 18.000,00;
 - per l'impresa, la persona giuridica o il soggetto esercente lavoro autonomo, ove venga comprovato un grave stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità da valutare sulla base di idonea documentazione comprovante lo stato di crisi;
- 5) In ogni caso, per importi superiori ad € 30.000,00 (trentamila/00) l'accoglimento dell'istanza di rateazione è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa comprensiva degli interessi legali ed eventuali spese di recupero del credito rilasciata da primaria compagnia;
 - 6) L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
 - 7) La concessione della rateizzazione è subordinata alla verifica di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - 8) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

- 9) Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva eventuali rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al presente articolo, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal concessionario. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad € 15.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia di cui al comma 5. Una volta notificato l'atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) o di fermo amministrativo, la rateazione di cui sopra può essere concessa previo versamento di una somma pari al 30% dell'intero debito (ivi comprese spese legali e di procedura) e prestazione di idonea garanzia di cui al suddetto comma 5 se l'importo residuo è superiore ad € 10.000,00. Per importi inferiori a € 1.000,00 nella fase della procedura coattiva, non può essere concessa la rateazione e la procedura può essere estinta solo con il pagamento integrale. Si ribadisce che anche nell'ambito delle procedure coattive non potrà essere concessa la rateazione nel caso in cui si verifichi l'esistenza di morosità relative a precedenti rateazioni non ancora estinte a qualsiasi titolo e in qualsiasi fase concesse.

ART. 30

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui sopra (ossia quella del 15%), oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (Art. 1, c. 695 L.147/2013).
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro (Art.1, c.696 L.147/2013).
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal cinquanta per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (Art.1, c.697 L.147/2013).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 (Art.1, c.698 L.147/2013).
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (Art.1, c.699 L.147/2013).

6. Nei casi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs 472/1997, così come modificato dall'art. 10-bis del DL 124/2019 convertito nella legge 156/2019.

7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 31

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente Tari dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.

2. Il Comune stabilisce, in sede di determinazione delle tariffe, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, secondo la vigente normativa di legge.

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D. Lgs 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o parziale versamento, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 30 comma 1 oltre agli interessi di mora. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. L'avviso di accertamento contiene anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L'atto reca altresì espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine ultimo per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

ART. 32

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 33

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 34

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 (dodici) euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 35

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, come previsto dall'art.34, comma 3.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ART. 37 CLAUSOLA DIADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 38

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti (Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani - TARSU di cui al D. Lgs 507/1993 ed il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi – TARES istituito dall’art. 14 del DL 201/2011 convertito in legge 214/2011), conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
04B Aree ferroviarie, portuali, grandi impianti, parcheggi, depositi all’aperto, palasport
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante

8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, nightclub

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione COVID-19:

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, culto
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Aree ferroviarie e portuali, grandi impianti, parcheggi, depositi all'aperto, palasport
- Stabilimenti balneari
- Esposizioni, autosaloni
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante
- Uffici, Agenzie

- Banche, istituti di credito, studi professionali
- Abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta
- Filatelia, tende, tappeti, cappelli, antiquario
- Attività artigianali, parrucchiere, estetista
- Attività artigianali, falegname, idraulico, fabbro
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- Mense, birrerie, hamburgerie
- Bar, caffè, pasticceria
- Ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio
- Discoteche, night club